

PROPOSTA DI BANDO

Concessione di contributi a favore delle PMI operanti nel territorio della regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti, in attuazione dell'articolo 3 commi da 1 a 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 regime di aiuto
- art. 3 definizioni
- art. 4 dotazione finanziaria
- art. 5 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- art. 6 interventi e costi ammissibili
- art. 7 costi non ammissibili
- art. 8 costo minimo e massimo e intensità del contributo
- art. 9 caratteristiche e dimensionamento dei sistemi di stoccaggio
- art. 10 domande di contributo
- art. 11 istruttoria delle domande e concessione del contributo
- art. 12 criteri di selezione e priorità
- art. 13 varianti
- art. 14 rendicontazione dei costi ed erogazione dei contributi
- art. 15 proroghe
- art. 16 vincolo di destinazione
- art. 17 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
- art. 18 divieto di cumulo dei contributi
- art. 19 rinvio

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina, in attuazione dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle PMI aventi sede operativa nel territorio della regione al fine di migliorare i sistemi di stoccaggio degli effluenti di allevamento per la successiva utilizzazione agronomica.

art. 2 regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014), in particolare dell'articolo 14 (Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende).

art. 3 definizioni

1. Ai sensi del presente bando si intende per:
 - a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;

- b)** impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni descritte dal punto (14) dell'articolo 2 (Definizioni) del regolamento (UE) 702/2014;
- c)** giovane agricoltore: persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, come definito dal regolamento (UE) 702/2014;
- d)** effluenti di allevamento: materiali palabili o non palabili costituiti da stallatico o sue miscele con residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, anche sotto forma di prodotto trasformato;
- e)** stallatico: gli escrementi o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- f)** letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono equiparate ai letami se provenienti dall'attività di allevamento:
- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - 3) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- g)** liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono equiparati ai liquami se provenienti dall'attività di allevamento:
- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - 4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - 5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami e destinate ad utilizzo agronomico;
 - 6) eventuali residui di alimenti zootecnici;
- h)** utilizzazione agronomica: la gestione degli effluenti di allevamento, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno o al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, al fine di consentire alle sostanze nutritive in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
- i)** zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente azoto di origine agricola in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;
- j)** zone ordinarie: zone di territorio non ricadenti nelle zone vulnerabili.

art. 4 dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 600.000,00 per l'anno 2023.

art. 5 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dal presente bando le PMI in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) come attive nel settore dell'allevamento;
- b) avere la sede operativa in cui vengono realizzati gli interventi nella regione Friuli Venezia Giulia;
- c) avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- d) non essere imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

art. 6 interventi e costi ammissibili

- 1. Il contributo è concesso per interventi realizzati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia aventi ad oggetto:
 - a) nuova realizzazione di sistemi di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzati alla loro utilizzazione agronomica;
 - b) ristrutturazione e ampliamento di sistemi esistenti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzati alla loro utilizzazione agronomica;
 - c) realizzazione e adeguamento di coperture dei sistemi di stoccaggio degli effluenti di allevamento realizzati, ristrutturati e ampliati con i contributi di cui al presente bando o di coperture di sistemi di stoccaggio già esistenti;
 - d) acquisto di impianti e attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio, quali pompe, miscelatori, trituratori e separatori.
- 2. Sono considerati ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi relativi agli interventi previsti al comma 1 sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 10.
- 3. Sono altresì considerate ammissibili a finanziamento le spese tecniche connesse agli interventi di cui al comma 1, quali onorari di professionisti abilitati (architetti, ingegneri, consulenti, ecc.) e onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, nella misura massima del 10% del costo totale ammissibile degli interventi di cui al medesimo comma 1.

art. 7 costi non ammissibili

- 1. Non sono ammissibili i costi relativi a:
 - a) imposte, tasse e imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui quest'ultima non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014;
 - b) capitale circolante;
 - c) investimenti intesi a conformarsi alle norme unionali in vigore, ad eccezione dei contributi concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;
 - d) acquisti di impianti e attrezzature di seconda mano;
 - e) fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario;
 - f) leasing;
 - g) oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
 - h) manutenzioni ordinarie;
 - i) lavori eseguiti in economia dal richiedente.

art. 8 costo minimo e massimo e intensità del contributo

- 1. Il costo minimo e massimo ammesso per singola domanda di contributo è rispettivamente pari a Euro 12.000,00 e Euro 120.000,00 IVA esclusa.

2. Le domande di contributo possono prevedere interventi con costi superiori a Euro 120.000,00 IVA esclusa; in tal caso, qualora il costo ammissibile ai sensi dell'articolo 6 sia superiore, la differenza è a carico del beneficiario che deve rendicontare il costo totale ammissibile.
3. L'intensità del contributo è pari al 40% del costo ammesso.
4. L'intensità del contributo di cui al comma 3 viene elevata al 60% per le domande presentate da giovani agricoltori come definiti all'articolo 3 comma 1 lettera c); in caso di società, i soci con età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto devono essere superiori alla metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione della società medesima.

art. 9 capacità di stoccaggio e caratteristiche dei sistemi di stoccaggio

1. Sono ammissibili le domande di contributo per sistemi la cui capacità di stoccaggio sia superiore almeno del 5% ai limiti minimi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 119 del 30 settembre 2022 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006), fatto salvo il rispetto delle altre caratteristiche prescritte dal regolamento stesso.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per il giovane agricoltore come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera c) entro 24 mesi dalla data del suo insediamento sono ammissibili le domande di contributo per sistemi aventi le caratteristiche prescritte dal regolamento di cui al comma 1.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

art. 10 domande di contributo

1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di irricevibilità, entro il 31 marzo 2023.
2. Il medesimo beneficiario può presentare un'unica domanda di contributo; in caso di più domande del medesimo beneficiario è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.
3. Le domande vanno presentate al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, di seguito Servizio, con una delle seguenti modalità:
 - a) posta elettronica certificata (PEC);
 - b) consegna al protocollo;
 - c) raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. La domanda è predisposta sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito internet della Regione ed è corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire, comprensiva di planimetrie, superficie degli impianti, riferimenti catastali e calcolo della capacità di stoccaggio prima e dopo l'intervento richiesto, firmata in calce da un professionista abilitato;
 - b) indicazione degli estremi dell'idoneo titolo abilitativo edilizio-urbanistico-paesaggistico in possesso del richiedente;
 - c) computo metrico estimativo delle opere, firmato in calce dal professionista abilitato, redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori agricoli e del prezzario regionale dei lavori pubblici vigenti alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - d) per l'acquisto di impianti e attrezzature: preventivo di spesa redatto su carta intestata del fornitore, intestato al beneficiario, con data anteriore a quella di presentazione della domanda,

contenente la descrizione dei beni, le specifiche tecniche, il prezzo unitario e complessivo e il periodo di validità del preventivo stesso;

e) per le spese tecniche: preventivo di spesa redatto su carta intestata del professionista o dello studio, intestato al beneficiario, con data anteriore a quella di presentazione della domanda, contenente la descrizione sintetica dell'attività da svolgere e il periodo di validità del preventivo stesso;

f) quadro riepilogativo dei costi previsti;

g) per opere su beni di terzi, copia del documento attestante il possesso di idoneo titolo giuridico di disponibilità dell'immobile per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16, unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento finanziato;

h) per i giovani agricoltori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante:

1) di essere capo dell'azienda e di non aver assunto precedentemente al primo insediamento responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;

2) la partecipazione a un corso di formazione della durata minima di 150 ore con indicazione dell'istituto e dell'anno di frequenza o il possesso di un titolo di studio quale diploma di perito agrario o agrotecnico oppure diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario con indicazione dell'istituto e dell'anno di conseguimento;

3) in caso di società, quote di partecipazione della società medesima in possesso dei soci con età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto;

i) coordinate bancarie del conto sul quale effettuare l'erogazione del contributo spettante;

j) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

art. 11 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati dall'articolo 12.

2. Il Servizio, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:

a) comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000;

b) verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata;

c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari;

d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;

e) verifica l'ammissibilità dei costi e determina il costo ammesso a contributo;

f) determina l'ammontare del contributo applicando, al costo ammesso, la percentuale di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

g) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

h) approva con decreto la graduatoria delle domande ammesse a contributo, con l'indicazione dell'entità del contributo spettante a ciascun beneficiario.

3. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. I contributi sono concessi con decreto del Direttore di Servizio entro trenta giorni dall'approvazione di cui al comma 3 fino a esaurimento delle risorse disponibili ovvero a seguito della disponibilità di risorse aggiuntive rispetto alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 4.

5. Il decreto di concessione determina la tempistica stabilita per l'esecuzione dell'intervento e i termini di presentazione del rendiconto.

art. 12 criteri di selezione e priorità

1. La selezione delle domande ammissibili a finanziamento e la formazione della graduatoria di cui all'articolo 11 sono determinate dalla sommatoria dei punti assegnati in base ai seguenti criteri di selezione e priorità:
 - a) localizzazione del sito dell'intervento:
 - 1) zone ordinarie: 10 punti
 - 2) zone vulnerabili da nitrati: 20 punti
 - b) dimensione dell'impresa, definita in base al numero di unità bovine adulte (UBA) e corrispondente alla media delle UBA presenti alla data del 1 gennaio e del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda:
 - 1) numero di UBA superiore a zero e inferiore o uguale a 50: 20 punti;
 - 2) numero di UBA da 51 a 99: 15 punti;
 - 3) numero di UBA uguale o superiore a 100: 10 punti;
 - c) tipologia dell'intervento:
 - 1) nuova realizzazione di sistemi di stoccaggio: 20 punti;
 - 2) ristrutturazione e ampliamento di sistemi esistenti di stoccaggio: 15 punti;
 - 3) realizzazione e adeguamento di coperture dei sistemi di stoccaggio: 10 punti;
 - 4) acquisto di impianti e attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio: 5 punti;
 - d) impresa assoggettata al sistema di controllo di cui al Reg. (CE) 834/2007 (Biologico): 3 punti.
2. I punti relativi al criterio riguardante la tipologia di intervento sono cumulabili tra loro.
3. A parità di punteggio, si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.
4. Qualora risulti ancora parità di punteggio, il criterio di priorità sarà l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo, con riferimento alla data e all'ora di presentazione delle stesse.

art. 13 varianti

1. Le eventuali varianti proposte devono essere pertinenti alle finalità dell'intervento.
2. Sono considerate varianti la modifica del beneficiario, la modifica del sito di realizzazione dell'intervento, le modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate.
3. Sono consentite solo le varianti che non comportano una riduzione dei punti assegnati ai sensi dell'articolo 12.
4. Le varianti che determinano la riduzione del costo ammesso comportano la proporzionale riduzione del contributo concesso e l'eventuale riduzione delle spese tecniche al fine di rispettare la percentuale prevista dall'articolo 6, comma 3. Le varianti che determinano l'aumento del costo ammissibile non incidono sull'entità del contributo concesso, fatto salvo l'obbligo di rendicontare il costo totale ammissibile ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, la modifica del beneficiario per atto tra vivi o per causa di morte è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare il vincolo di cui all'articolo 16 per il periodo residuo.

6. La richiesta di variante è comunicata al Servizio che, valutati il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e del progetto, entro trenta giorni dalla richiesta ne dispone con decreto l'approvazione o il diniego, dandone comunicazione al beneficiario.

7. Le varianti devono essere approvate precedentemente alla rendicontazione dei costi di cui all'articolo 14.

8. Non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 10% del costo ammesso a contributo. Le modifiche o le soluzioni tecniche che determinano un aumento del costo non incidono sull'entità del contributo concesso, fatto salvo l'obbligo di rendicontare il costo totale ammissibile ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

art. 14 rendicontazione dei costi ed erogazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei costi sostenuti trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000. Non è consentita l'erogazione del contributo in via anticipata.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo spettante ai sensi del presente bando, i beneficiari dichiarano, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio dispone l'erogazione del contributo.

art. 15 proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario da presentarsi al Servizio, fino ad un massimo di sei mesi, indipendentemente dall'importo del costo ammesso.

2. Il Servizio competente, con proprio provvedimento, concede la proroga di cui al comma 1 e lo comunica al beneficiario entro trenta giorni dalla richiesta.

art. 16 vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000 il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere per la durata di tre anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

b) l'unità operativa sul territorio regionale.

2. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

3. La verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti ai sensi del presente bando ha luogo ai sensi dell'articolo 7, comma 25, della legge regionale 15 maggio 2002 n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

art. 17 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) inadempimento o rinuncia del beneficiario;

b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento;

c) violazione della disposizione sul divieto di cumulo di cui all'articolo 18.

2. Il contributo è rideterminato qualora i costi presentati a rendiconto e ritenuti ammissibili risultino inferiori a quelli indicati nel decreto di concessione. Qualora tali costi siano inferiori al limite minimo ammissibile di cui all'articolo 8, il contributo è revocato.

3. In caso di revoca del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 52 della legge regionale 7/2000.

art. 18 divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi disciplinati dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti, ivi compresi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili.

art. 19 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000, della legge regionale 14/2002 e quelle del regolamento (UE) 702/2014.